

Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela,
ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

(i riferimenti sono al testo posto in consultazione il 2 febbraio 2012 e al testo definitivo)

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI
<p><u>Glossario, lett. d)</u> “cliente” (attuale lett. c)</p>	<p>È stato osservato che l’affermazione secondo cui “in caso di rapporti o operazioni cointestati a più soggetti, si considera cliente ciascuno dei cointestatori” può determinare difficoltà nella valutazione che i destinatari sono chiamati a compiere su eventuali profili di sospetto, laddove i clienti riferibili al medesimo rapporto/operazione presentino profili di rischio diversi tra di loro.</p> <p>È stato fatto notare che il cliente è definito con riferimento ai rapporti continuativi e alle operazioni occasionali e non anche alle operazioni effettuate a valere su un rapporto.</p>	<p>La previsione è stata mantenuta. Ai fini della valutazione del profilo di rischio di ciascun intestatario è rilevante la connessione con gli altri eventuali cointestatori, così come i rapporti con l’esecutore o il titolare effettivo. In caso sussistano diversi profili di rischio in relazione a un medesimo rapporto/operazione, l’intermediario valuta se applicare a tutti i cointestatori, in conformità all’approccio basato sul rischio, le misure di presidio più elevate previste per il cointestatorio con il profilo di rischio maggiore.</p> <p>L’osservazione è stata accolta. Il riferimento ai rapporti continuativi implica anche quello alle operazioni riconducibili agli stessi. In ogni caso, per maggiore chiarezza, il richiamo alle operazioni è stato reso generico, eliminando il riferimento alla nozione di occasionalità.</p>
<p><u>Glossario, lett. i)</u> “dati identificativi” (attuale lett. h)</p>	<p>Il documento posto in consultazione precisa in nota che, quando il soggetto da identificare non ha la cittadinanza italiana, il codice fiscale, se esistente, rientra tra i dati identificativi. In proposito, è stato chiesto di chiarire il significato dell’espressione “se esistente” riferita al codice fiscale; la definizione non terrebbe conto dell’art. 34, D.L. 78/2010, concernente l’obbligatorietà dell’indicazione del codice fiscale anche negli atti o negozi stipulati dagli intermediari finanziari italiani nell’apertura o chiusura di un rapporto continuativo con soggetti non residenti nel territorio dello Stato. In generale, emergerebbe incertezza con riferimento alla nozione di codice fiscale di un soggetto estero.</p>	<p>Si è ritenuto di riformulare la previsione contenuta in nota, utilizzando l’espressione “ove rilasciato”. Infatti, a carico dei non residenti è posto l’obbligo di indicare il proprio codice fiscale per l’apertura di rapporti con operatori finanziari (cfr. art. 6, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, nel testo modificato dall’art. 34, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122); restano però escluse le operazioni occasionali (cfr §14, ultimo periodo, della circ. n. 4/E del 15 febbraio 2011 dell’Agenzia delle Entrate). Inoltre, è stato precisato che il codice fiscale da utilizzare per l’identificazione di un soggetto estero è quello attribuito dall’Autorità italiana.</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI
<p><u>Glossario, lett. aa)</u> “titolare effettivo”</p>	<p>È stato chiesto di allineare la definizione di titolare effettivo alle previsioni in tema di identificazione del titolare effettivo contenute nella Parte seconda, sez. IV, secondo capoverso, secondo periodo (attuale terzo capoverso): in particolare, si chiede di specificare nella definizione che le operazioni per le quali il titolare effettivo va individuato non sono solo quelle riconducibili a un rapporto continuativo – come l’attuale formulazione lascerebbe intendere - ma anche quelle occasionali.</p> <p>Il documento posto in consultazione, per motivi di completezza, prevede che il titolare effettivo debba essere individuato anche nel caso in cui un cliente apra un rapporto continuativo per conto di altro soggetto.</p> <p>Nel corso della consultazione alcuni operatori hanno manifestato dubbi su tale interpretazione estensiva del d.lgs. 231/2007 (quest’ultimo fa riferimento all’operatività per conto di terzi solo in relazione alle operazioni e non anche ai rapporti continuativi, cfr. art. 1, comma 2, lett. u)); è stato rilevato che il caso in cui il cliente instauri un rapporto continuativo per conto di altro soggetto è sostanzialmente riconducibile alla sola ipotesi delle società fiduciarie che aprono rapporti per conto dei fiducianti; per il resto, tale operatività non appartiene alla prassi italiana.</p>	<p>L’osservazione è stata parzialmente accolta. La formulazione contenuta nel documento posto in consultazione richiama genericamente il concetto di operazione proprio allo scopo di rendere necessaria l’identificazione di un eventuale titolare effettivo sia nel caso in cui l’operazione sia occasionale, sia nel caso in cui l’operazione sia svolta nell’ambito di un rapporto continuativo, come precisato nella richiamata Sez. IV della Parte seconda.</p> <p>Per completezza, nel glossario è stata inserita la definizione di “operazione” (cfr. lett. r)), che indica la trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento indipendentemente dalla riconducibilità o meno a un rapporto continuativo in essere.</p> <p>Si è ritenuto di escludere dalla definizione di titolare effettivo il caso dell’instaurazione del rapporto continuativo per conto di terzi.</p> <p>La modifica rispetto al documento posto in consultazione risponde all’esigenza di allineamento al d.lgs. 231/2007, che risulta non ricomprendere nell’ordinaria operatività l’apertura di rapporti per conto di terzi. Essa tiene altresì conto del fatto che, nella prassi seguita dagli intermediari italiani, non ricorrerebbe l’apertura di rapporti per conto di terzi soggetti.</p> <p>Contestualmente, si è ritenuto di disciplinare espressamente il caso di un intermediario (ad esempio, società fiduciaria) che richieda l’apertura di un rapporto continuativo per conto del proprio cliente (ad esempio, fiduciante): in tali ipotesi è stata prescritta l’applicazione delle stesse norme sull’identificazione del titolare effettivo previste per lo svolgimento di singole operazioni. Tale previsione è contenuta nell’apposita</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI
		<p>Sezione riguardante i rapporti di clientela con destinatari intermediati da altri destinatari (Parte sesta, Sez. II del Provvedimento).</p> <p>Inoltre, per quanto riguarda il titolare effettivo <i>sub 2</i>) (il soggetto che possiede o controlla il cliente o l'entità per conto della quale il cliente opera, laddove diversi da persona fisica), è previsto che esso venga identificato anche quando il cliente costituisca un rapporto continuativo (cfr. Parte seconda, Sez. IV, secondo capoverso).</p>
<p>Parte prima, Sez. II, lettera A), punto 1) “la natura giuridica e le caratteristiche del cliente”</p>	<p>È stato chiesto di chiarire cosa si intenda per “informazioni sulla natura e caratteristiche dell'eventuale titolare effettivo”, posto che il titolare effettivo non può che essere una persona fisica. Sono stati chiesti chiarimenti circa la rilevanza dell'eventuale sussistenza di procedimenti penali anche quando il soggetto rivesta la posizione di titolare effettivo o legale rappresentante della società.</p> <p>Il riferimento alla “sussistenza di eventuali procedimenti penali” o “di precedenti segnalazioni all'UIF” è stato ritenuto eccessivamente generico; è stato chiesto di precisare le tipologie di reato rilevanti, eventualmente limitandole a quelle attinenti al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. È stato chiesto di chiarire quale sia la fase specifica del procedimento che assume rilievo ai fini dell'aggiornamento della valutazione di rischio del cliente nonché di tener conto della difficoltà di accedere, per la loro natura riservata, a tali dati.</p> <p>È stato chiesto di eliminare il concetto di “informazione notoria o</p>	<p>L'osservazione è stata parzialmente accolta. È stato escluso il riferimento alla “natura” del titolare effettivo. La previsione intende dare rilevanza a tutte le informazioni richiamate nel punto 1) della lettera A), riguardanti sia il cliente, sia l'esecutore, sia il titolare effettivo del rapporto o operazione. Il richiamo riguarda anche le informazioni sui procedimenti penali.</p> <p>L'osservazione non è stata accolta. Il riferimento ai procedimenti penali è ampio, destinato a ricomprendere diverse fattispecie potenzialmente rilevanti, che richiedono di essere valutate dai destinatari in relazione al complesso delle informazioni disponibili nel caso concreto. Ciò in considerazione del fatto che i fondi oggetto di riciclaggio possono provenire da un novero esteso di fattispecie criminose e che possono assumere rilievo anche procedimenti che si trovano in uno stadio iniziale.</p> <p>Infine, il Provvedimento invita a tenere conto di tali informazioni quando siano notorie o comunque note al destinatario.</p> <p>La formulazione fa riferimento a informazioni che siano</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI
	<p>comunque nota” con riferimento alla sussistenza di eventuali procedimenti penali a carico del cliente.</p> <p>È stato chiesto di eliminare i concetti di “legame notorio” e di “connessione” con riferimento ai collegamenti tra il cliente e soggetti sottoposti a provvedimenti di carattere penale ovvero residenti in giurisdizioni non equivalenti, in quanto ritenuti di difficile gestione.</p> <p>E’ stato fatto notare che non risulta possibile per il destinatario venire a conoscenza in via diretta di alcuni procedimenti penali per reati quali ingiuria o diffamazione, che non danno luogo a richieste di accertamento o a misure preventive di sequestro dei fondi presso la banca.</p> <p>È stato chiesto di chiarire l’inciso “non coperta da obblighi di segretezza che ne impediscono l’utilizzazione da parte del destinatario stesso” con riferimento all’informazione sull’esistenza di procedimenti penali; l’inciso potrebbe essere eliminato per ribadire il principio di cui all’art. 3 del decreto antiriciclaggio, secondo il quale gli intermediari devono utilizzare tutte le informazioni acquisite nell’esercizio della loro attività istituzionale. Andrebbe fatto salvo il caso di limitazioni derivanti da eventuali specifici provvedimenti dell’Autorità inquirente, che espressamente impediscano di informare il gestore della relazione o la rete commerciale della sussistenza di indagini bancarie sul cliente.</p> <p>E’ stata rilevata un’incongruenza tra la disposizione che impone di tenere conto dell’esistenza di eventuali segnalazioni all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) e la riservatezza che deve connotare tale informazione. In particolare, considerato che soprattutto nella fase di valutazione di primo livello si potrebbe verificare una violazione degli obblighi di riservatezza, è stato suggerito di chiarire a quale fase dell’iter di segnalazione si faccia riferimento.</p> <p>Inoltre, è apparsa di difficile attuazione la previsione secondo cui</p>	<p>di pubblico dominio o comunque di fatto conosciute dal destinatario e che, in quanto tali, vanno considerate nella valutazione del cliente. Peraltro, la formula della “notorietà” è utilizzata, in un diverso contesto, anche dalla normativa primaria (cfr. decreto antiriciclaggio, art. 1, comma 2, lett. o) e art. 1 dell’allegato tecnico, a proposito delle persone politicamente esposte).</p> <p>L’inciso fa riferimento ai vincoli connessi a esigenze di riservatezza del procedimento penale, che impediscono la comunicazione delle informazioni anche all’interno della struttura del destinatario. Per maggiore chiarezza è stato fatto riferimento agli obblighi di segretezza ai sensi del codice di procedura penale.</p> <p>L’osservazione è stata parzialmente accolta. Nel Provvedimento in materia di organizzazione viene prevista la facoltà di comunicare i nominativi dei clienti oggetto di SOS (e non dei segnalanti) ai responsabili delle diverse strutture operative aziendali, per la particolare pregnanza dell’informazione sull’intervenuta segnalazione in sede di apertura di nuovi rapporti contrattuali ovvero di valutazione dell’operatività della clientela già in essere (cfr. Provvedimento in materia di</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI
	<p>la presenza di eventuali segnalazioni di operazioni sospette (SOS) rileva anche con riguardo “a soggetti notoriamente legati al cliente”. Difficoltà nascerebbero anche dall’eventualità che la UIF non comunichi al destinatario l’eventuale archiviazione della segnalazione di operazione sospetta, non consentendo pertanto l’aggiornamento del profilo del cliente.</p> <p>È stato chiesto di chiarire cosa si intenda con il termine “connessione” del cliente-non persona fisica con entità residenti in ordinamenti non equivalenti.</p> <p>In caso di cliente-non persona fisica, è stato chiesto di chiarire il riferimento a “elementi di complessità o opacità che possano impedire o ostacolare l’individuazione del titolare effettivo o dell’effettivo oggetto sociale o ancora di collegamenti partecipativi”; ciò in quanto, laddove tali elementi di complessità abbiano impedito l’individuazione del titolare effettivo, il rapporto non dovrebbe essere aperto e l’operazione occasionale non eseguita.</p>	<p>organizzazione antiriciclaggio, Capitolo secondo, Sez. II, ultimo capoverso).</p> <p>Ciò premesso, nel Provvedimento è stato chiarito che il riferimento è da intendersi alla segnalazione inoltrata.</p> <p>Con riferimento ai soggetti notoriamente legati al cliente, le Istruzioni fanno riferimento a informazioni che sono di pubblico dominio o comunque di fatto conosciute dal destinatario e che, in quanto tali, vanno considerate nella valutazione del cliente (cfr. <i>supra</i>).</p> <p>Con riguardo all’eventualità di un mancato riscontro della UIF, si ritiene che l’avvenuto invio di una SOS rilevi di per sé come elemento di valutazione; il destinatario apprezza autonomamente l’impatto delle fattispecie segnalate ai fini della profilatura, come anche il venir meno dei presupposti che hanno indotto ad assegnare un profilo di rischio alto a seguito della segnalazione.</p> <p>L’osservazione è stata accolta. E’ stato chiarito, a titolo esemplificativo, che può trattarsi di connessioni commerciali, operative, finanziarie, partecipative, di componenti di organi societari.</p> <p>L’osservazione non è stata accolta. Nel testo si fa riferimento agli elementi che “possano impedire o ostacolare” (non che “abbiano impedito”) l’individuazione del titolare effettivo, dell’oggetto sociale ovvero dei collegamenti partecipativi.</p>
<p><u>Parte prima, Sez. II, lettera A),</u></p>	<p>Si suggerisce di inserire ulteriori criteri di valutazione con riferimento ai rapporti dei clienti classificati ad incaglio o a</p>	<p>Il suggerimento è stato accolto. È stato inserito un riferimento a situazioni di difficoltà o debolezza</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI
<p>punto 2) “le attività svolte e gli interessi economici”</p>	<p>sofferenza, pertanto maggiormente esposti ad infiltrazioni criminali.</p> <p>E' stato richiesto un elenco delle tipologie di attività economiche che per loro natura presentano particolari rischi di riciclaggio.</p>	<p>economica e finanziaria del cliente, che possono esporre al rischio di infiltrazioni criminali.</p> <p>Il Provvedimento fornisce esemplificazioni per agevolare l'individuazione di tali tipologie di attività. Tra l'altro, i destinatari possono far riferimento al Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari.</p>
<p>Parte prima, Sez. II, lettera A), punto 3) “il comportamento tenuto in occasione del compimento dell'operazione o dell'instaurazione e del rapporto continuativo”</p>	<p>Quanto al comportamento tenuto dal cliente, si chiede di valutare se sia opportuno anticipare la valutazione sulla natura dissimulativa della condotta al momento della profilatura del cliente, atteso che il medesimo criterio, ai sensi degli indicatori di anomalia, è utilizzato nella fase di valutazione ai fini di una eventuale segnalazione di operazione sospetta.</p>	<p>Non accolta. Il comportamento dissimulativo può assumere varie gradazioni e non condurre necessariamente a qualificare come anomala l'operatività. In ogni caso si ritiene opportuno tenerne conto anche ai fini della profilatura del cliente. In generale, il riferimento è ai casi in cui, pur essendo stata completata l'adeguata verifica del cliente, il comportamento del cliente non è apparso lineare.</p>
<p>Parte prima, Sez. II, lettera A), punto 4) “area geografica di interesse del cliente o della controparte”</p>	<p>In merito alla profilatura della clientela in base al rischio e, in particolare, agli elementi di valutazione legati all'area geografica di interesse del cliente o della controparte, è stato osservato che i criteri indicati nelle Istruzioni sarebbero generici. Al riguardo, andrebbe eliminato il riferimento a tale criterio o andrebbero indicate le fonti informative da utilizzare e gli indicatori di rischio di riciclaggio in base ai quali classificare le aree geografiche. È stato suggerito di fare riferimento alla relazione sulla criminalità presentata in Parlamento o alla relazione semestrale della DIA.</p>	<p>L'osservazione è stata accolta parzialmente. Il legame con il territorio indica un fattore rilevante di esposizione al rischio di riciclaggio. La scelta delle fonti informative da utilizzare è demandata ai singoli intermediari, che possono far ricorso non solo a fonti ufficiali, ma anche a valutazioni derivanti dalla propria esperienza operativa. Si è comunque ritenuto di indicare, a titolo esemplificativo, le fonti pubbliche che possono essere utili.</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI
<p>Parte prima, Sez. II, lettera B), punto 1) “la tipologia del rapporto continuativo o dell’operazione”</p>	<p>È stato chiesto di chiarire cosa si intenda con l’inciso “rileva la maggiore o minore possibilità di utilizzare il rapporto o l’operazione per fini illeciti”.</p>	<p>Si tratta di un criterio generale. L’esempio delle operazioni per cassa - quali il prelievo per importi elevati - è stato integrato facendo riferimento anche ai bonifici, specie se da o verso Stati extracomunitari diversi dai Paesi terzi equivalenti.</p>
<p>Parte prima, Sez. II, lettera B), punto 7) “l’effettuazione dell’operazione in contanti”</p>	<p>Con riferimento alle operazioni in contanti quale criterio per la valutazione del rischio di riciclaggio, è stato chiesto di chiarire cosa debba intendersi per mancanza di “ragioni giustificative” e quali informazioni la banca debba tenere in considerazione per valutare l’operatività in contanti del cliente. E’ stato inoltre chiesto di coordinare tale previsione con la Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) del 4 novembre 2011.</p>	<p>La richiesta è stata parzialmente accolta. Il testo è stato riformulato per chiarire che le ragioni giustificative sono da riportare alla natura e caratteristiche del cliente e che particolare attenzione va posta all’eventuale utilizzo di banconote di grosso taglio. Infine, la citata circolare del MEF, facendo riferimento alle modalità di segnalazione della violazione dei limiti alla circolazione del contante, riguarda solo i trasferimenti che intercorrono tra soggetti privati per importi superiori alle soglie minime consentite (attualmente euro 1.000) e non ricomprende l’operatività del cliente con l’intermediario.</p>
<p>Parte prima, Sez. III “la profilatura della clientela”</p>	<p>È stato chiesto di precisare il grado di discrezionalità con il quale le società di uno stesso gruppo possono attribuire a uno stesso cliente una classe di rischio differente. In particolare, è stato proposto che ciascuna società del gruppo attribuisca il profilo di rischio in relazione alla tipologia di operatività svolta; il profilo di rischio attribuito dalle altre società, se superiore, verrebbe utilizzato quale informazione ulteriore, ma non dovrebbe essere necessariamente adottato. Infine, è stato fatto notare che tale previsione avrebbe un notevole impatto anche in termini di costi, dovendo tutte le componenti del gruppo uniformare il modello di calcolo del rischio di riciclaggio.</p>	<p>L’osservazione è stata parzialmente accolta. L’attuale formulazione chiarisce che le società del gruppo uniformano la propria valutazione al profilo di rischio più elevato tra quelli assegnati. Al fine di dare flessibilità, si è precisato che può essere assunto un profilo di rischio più basso di quello assegnato da altre società del gruppo, motivandone per iscritto le ragioni.</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI
	<p>È stato chiesto di specificare se l'obbligo della profilatura della clientela debba valere anche quando il destinatario – per le caratteristiche della propria attività istituzionale, quale, ad esempio, l'operatività a distanza – applichi in ogni caso misure rafforzate di adeguata verifica.</p>	<p>La profilatura del cliente va effettuata sempre, in quanto è l'attività attraverso la quale si definisce il livello di rischio sulla base di tutti gli elementi rilevanti. Va poi considerato che le misure rafforzate possono prevedere diversi livelli di intensità da definire in relazione al grado di rischiosità.</p>
<p>Parte seconda, Sez. I “contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela”</p>	<p>È stata manifestata l'opportunità di richiamare la normativa sulla <i>privacy</i> e le linee guida emanate dal Garante per la protezione dei dati personali in materia bancaria.</p> <p>Con riferimento al punto c), è stato chiesto di indicare, anche a titolo esemplificativo, quali siano le “fonti affidabili e indipendenti” alle quali poter far riferimento per la verifica dell'identità.</p>	<p>Non si è ritenuto di inserire nel Provvedimento previsioni in materia di <i>privacy</i>. La Banca d'Italia e le altre autorità non hanno competenze in tale materia, che è regolata da una normativa di settore (d.lgs. 196/2003, c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali) e rimessa alla competenza del Garante per la protezione dei dati personali.</p> <p>Il documento contiene indicazioni attuative di obblighi e prescrizioni stabiliti direttamente dal decreto antiriciclaggio; ciò con riferimento alle informazioni da acquisire ai fini dell'adeguata verifica della clientela e della connessa attività di valutazione di eventuali operazioni potenzialmente sospette di riciclaggio, che vanno segnalate all'Unità di Informazione Finanziaria.</p> <p>Tale attività informativa è ricompresa dal Garante tra i casi in cui gli intermediari sono tenuti al trattamento e allo scambio dei dati relativi alla clientela, concernenti, sia l'identificazione che le ulteriori informazioni sulle caratteristiche del cliente, necessarie per valutarne le eventuali anomalie operative (cfr. Provvedimento del Garante del 25.10.2007, “Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca - clientela”).</p> <p>Un'elencazione esemplificativa è già contenuta nella Parte seconda, Sez. V, par. 3 (attuale Parte seconda, Sez. V, par. 5).</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI
<p><u>Parte seconda,</u> <u>Sez. II</u> “ambito di applicazione”</p>	<p>Con riferimento alla deroga agli obblighi di adeguata verifica nel caso dei rapporti posti in essere dalle SGR nell'ambito dell'amministrazione dei beni nei quali le risorse dei fondi sono gestite, contenuta nella nota, è stato chiesto di rendere la previsione ancora più esplicita e allinearla ai riferimenti normativi contenuti nell'art. 10, comma 3, del Provvedimento in materia di tenuta dell'archivio unico informatico.</p> <p>Nell'ultimo paragrafo, si suggerisce di estendere il riferimento “senza la presenza fisica del cliente” anche al caso in cui non sia fisicamente presente l'esecutore, per ribadire il principio (di cui alla Parte quarta, Sez. II, par. 1) secondo cui, nel caso sia presente l'esecutore, si considera presente anche il cliente che sia soggetto diverso da persona fisica.</p>	<p>L'osservazione è stata accolta.</p> <p>L'osservazione è stata accolta. È stato inserito tra parentesi un rinvio alla Parte quarta, Sezione II.</p>
<p><u>Parte seconda,</u> <u>Sez. III</u> “l'identificazione del cliente e dell'esecutore”</p>	<p>È stato segnalato che l'acquisizione di informazioni in ordine al conferimento della delega con potere di rappresentanza potrebbe generare dubbi nel caso di esecutore di persone giuridiche, poiché sarebbe ritenuto tale solo colui il quale ha poteri di rappresentanza legale dell'azienda.</p>	<p>L'osservazione è stata accolta. Il riferimento ai poteri di rappresentanza è stato reso generico, per eliminare ogni dubbio sul fatto che è esecutore chiunque abbia il potere di agire in nome del cliente.</p>
<p><u>Parte seconda,</u> <u>Sez. IV</u> “l'identificazione del titolare effettivo”</p>	<p>Con riferimento alle operazioni riconducibili a un rapporto continuativo, è stato osservato che l'inciso “alla costituzione del rapporto continuativo” potrebbe essere fuorviante. In particolare, è stato chiesto di chiarire che non va raccolta, per ogni operazione sopra soglia regolata su un rapporto continuativo, la dichiarazione del cliente sulla circostanza che agisca o meno per conto di un altro soggetto. Infine, sono stati chiesti chiarimenti con riferimento alla locuzione “di volta in volta”.</p>	<p>Le osservazioni sono state accolte. Il testo è stato riformulato, chiarendo che le operazioni riconducibili a un rapporto continuativo, che superino la soglia di rilevanza, si presumono effettuate per conto del cliente-persona fisica intestatario del rapporto o, nel caso di cliente diverso da persona fisica, del titolare effettivo <i>sub</i> 2) del rapporto stesso; ciò salva diversa indicazione del cliente medesimo. A tale riguardo, quando si</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI
	<p>È stato proposto di precisare che, in caso di difficoltà a risalire all'identità del titolare effettivo (ad esempio, a causa della sua natura estera), si possa procedere all'identificazione sulla base della dichiarazione rilasciata dal cliente ai sensi dell'art. 21 del decreto antiriciclaggio e avviare il rapporto, salva comunque la possibilità di interromperlo nel caso in cui i dati si rivelino non veritieri.</p> <p>Nel caso di procedure concorsuali, è stato chiesto di chiarire se la situazione societaria cui far riferimento per l'individuazione del titolare effettivo sia quella antecedente o successiva all'avvio della procedura stessa e quali valutazioni debbano essere svolte in ordine al curatore fallimentare.</p>	<p>costituisce il rapporto continuativo, il cliente è richiamato a indicare, nel corso del futuro svolgimento del rapporto, le operazioni sopra soglia che siano effettuate per conto di terzi e a fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo dell'operazione.</p> <p>Il primo paragrafo della Sezione IV richiama la possibilità di identificare il titolare effettivo sulla base della dichiarazione rilasciata dal cliente. Restano comunque fermi gli obblighi di verifica di cui alla Sezione successiva.</p> <p>Il riferimento è alla situazione societaria esistente al momento dell'accensione del rapporto o del compimento dell'operazione, ferma restando la necessità del controllo costante nel corso del rapporto. Per quanto riguarda il curatore fallimentare, è stata aggiunta una nota alla definizione di esecutore (attuale lett. l) del glossario), per chiarire che sono equiparati all'esecutore i soggetti incaricati da parte di un'autorità pubblica della gestione dei beni del cliente e della sua rappresentanza (quali i curatori fallimentari).</p>
<p>Parte seconda, Sez. V “la verifica dei dati relativi al cliente, all'esecutore e al titolare effettivo”</p>	<p>È stato chiesto di eliminare la previsione in base alla quale la verifica dei dati relativi al cliente, all'esecutore e al titolare effettivo avviene mediante il confronto con quelli desumibili da una fonte affidabile ed indipendente.</p> <p>Nel documento posto in consultazione si è tenuto conto della difficoltà di verificare le informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche nel caso di soggetti esteri. In particolare, si è individuata una soluzione che consente di non verificare le</p>	<p>La verifica da effettuarsi tramite il confronto con una “fonte affidabile ed indipendente” serve per effettuare il riscontro dell'identificazione ed è espressamente prevista dal decreto antiriciclaggio (art. 18).</p> <p>La previsione presentata in consultazione è stata modificata, eliminando il riferimento al caso delle catene societarie lunghe e collocate all'estero. Nella nuova formulazione sulla verifica dei dati della</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI
	<p>informazioni sul titolare effettivo fornite dalla persona giuridica in casi di comprovata e oggettiva speciale difficoltà (catene di controllo societario lunghe e all'estero), purché ci sia un basso rischio di riciclaggio, e di ricorrere a una dichiarazione di conferma dei dati sottoscritta, sotto la propria responsabilità, dal cliente.</p> <p>Nel corso della consultazione, sono state manifestate perplessità sulla previsione, in considerazione del fatto che le fattispecie descritte sarebbero di per sé ad alto rischio di riciclaggio e quindi richiederebbero una approfondita verifica dei dati sul titolare effettivo.</p> <p>Con riferimento alle misure da adottare per la verifica dei dati, che vanno modulate in base al profilo di rischio, è stato osservato che non vi sarebbe possibilità di attribuire un basso rischio di riciclaggio prima di aver effettuato la verifica stessa dei dati.</p> <p>Nel documento posto in consultazione è stata prevista la possibilità di dilazionare la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo. Rispetto alla previsione</p>	<p>persona fisica che possiede o controlla una persona giuridica (titolare effettivo <i>sub 2</i>)), si prevede che i destinatari debbono adottare misure ragionevolmente appropriate per effettuare tale verifica.</p> <p>A tal fine, è richiesto di riscontrare i dati con una fonte affidabile e indipendente; nei casi di basso rischio di riciclaggio, tale verifica può essere effettuata acquisendo un dichiarazione del cliente (persona giuridica) confermativa dei dati del possessore o del controllante (titolare effettivo <i>sub 2</i>)). In ogni caso, è rimessa al destinatario la scelta di procedere a ulteriori riscontri (ricorso a soggetti che forniscono informazioni economico – commerciali o a più fonti affidabili e indipendenti).</p> <p>La soluzione di consentire il riscontro con la sola dichiarazione del cliente esclusivamente per i casi di basso rischio di riciclaggio è coerente con il criterio delle “misure ragionevoli” adottato dalla normativa comunitaria, con gli orientamenti seguiti da altri Paesi comunitari e in sede internazionale nonché con il decreto antiriciclaggio, che prevede l'adozione di misure adeguate e commisurate al rischio, per comprendere la struttura proprietaria e di controllo del cliente (art. 19, comma 1, lett. b).</p> <p>L'ipotesi è quella di operazioni tipiche, per le quali teoricamente esiste un basso rischio di riciclaggio. Inoltre, trattandosi della fase di verifica, il destinatario ha già acquisito elementi informativi su identità e caratteristiche del cliente, utili alla profilatura in base al rischio.</p> <p>La disposizione è stata mantenuta. Essa, pur non essendo prevista dal decreto antiriciclaggio, riproduce quanto previsto dalla direttiva antiriciclaggio (art. 9,</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI
	<p>generale, che impone di procedere alla verifica al momento dell'instaurazione del rapporto ovvero dell'esecuzione dell'operazione occasionale, ai destinatari è concesso di procedere alla verifica in un momento successivo, purché nelle more della verifica non vengano effettuate operazioni. E' altresì consentito di posticipare la verifica quando la tempestiva esecuzione dell'operazione sia necessaria per non interrompere la normale conduzione degli affari (es. negoziazione su strumenti finanziari) e risulti in ogni caso un basso rischio di riciclaggio. In tale ultimo caso, la verifica viene completata dal destinatario il più presto possibile e comunque entro trenta giorni, decorsi i quali il destinatario valuta se astenersi dalla prosecuzione del rapporto e se effettuare una segnalazione di operazione sospetta.</p> <p>Nel corso della consultazione, è stato rilevato che la posticipazione della verifica non è prevista dal decreto antiriciclaggio che, come detto, prevede che si proceda sia all'identificazione che alla verifica contestualmente all'instaurazione del rapporto ovvero all'esecuzione dell'operazione occasionale.</p>	<p>comma 2).</p> <p>Nel merito, si osserva che la disposizione introduce un elemento di flessibilità, attribuendo ai destinatari la facoltà di posticipare la verifica dell'identità, sulla base di precise condizioni. In primo luogo, la posticipazione può riguardare solo la verifica dei dati identificativi, mentre l'acquisizione degli stessi (identificazione) va sempre effettuata contestualmente all'avvio del rapporto o all'esecuzione dell'operazione. Inoltre, per i rapporti continuativi è previsto che non si possano compiere operazioni prima del completamento della verifica; per le operazioni occasionali, queste possono essere eseguite anche prima della verifica, ma solo se risulta un basso rischio di riciclaggio.</p>
<p>Parte seconda, Sez. VI “l’acquisizione delle informazioni sullo scopo e la natura prevista del rapporto continuativo e delle operazioni occasionali”</p>	<p>Nel documento posto in consultazione è stato introdotto l'obbligo di raccogliere informazioni su natura e scopo delle operazioni occasionali, quando i destinatari rilevino, secondo un approccio in base al rischio, elementi che potrebbero configurare un elevato rischio di riciclaggio.</p> <p>È stato osservato che l'adempimento in questione è previsto dal decreto antiriciclaggio solo nel caso di costituzione di un rapporto continuativo.</p>	<p>La previsione è stata mantenuta, con una riformulazione che rimette all'intermediario la valutazione sull'acquisizione delle informazioni indicate per le operazioni occasionali che presentano un presumibile alto rischio di riciclaggio.</p> <p>Si tratta di una soluzione che ricollega la scelta alle caratteristiche del caso concreto, secondo l'approccio in base al rischio, previsto nel decreto antiriciclaggio quale principio generale (art. 20).</p> <p>Pertanto, la disposizione richiama l'attenzione dei destinatari su quei casi in cui un alto rischio di riciclaggio si associa ad un'operatività occasionale, cioè con soggetti che normalmente non hanno rapporti continuativi con il destinatario.</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI
	<p>Con riferimento alle informazioni su natura e scopo da raccogliere in base al profilo di rischio del cliente, è stato chiesto di rendere obbligatoria la loro acquisizione per uniformare il comportamento dei vari destinatari. L'acquisizione di ulteriori informazioni sulla situazione lavorativa, economica, patrimoniale di familiari e conviventi nonché sulle relazioni d'affari e i rapporti con altri destinatari sembrerebbe eccedere la finalità prevista dalla normativa antiriciclaggio ai fini dell'individuazione della natura e dello scopo del rapporto, potrebbe creare un eccessivo aggravio operativo nonché criticità per la tutela dei dati personali, specie di soggetti che non hanno alcun rapporto con l'intermediario.</p>	<p>Le osservazioni non sono state accolte. Si tratta di notizie che concorrono a formare il patrimonio informativo sul cliente e a inquadrare in tale contesto le caratteristiche dell'operatività che questi intende avviare. Ciò al fine di consentire una più compiuta comprensione della natura e scopo del rapporto.</p> <p>Il documento posto in consultazione, al fine di dare flessibilità e ridurre l'impatto operativo, prevede in via obbligatoria l'acquisizione di informazioni di base (finalità relative all'accensione del rapporto, relazioni tra cliente e esecutore, attività lavorativa e relazioni d'affari); è poi rimesso ai destinatari se procedere a ulteriori approfondimenti, ove vi sia un elevato rischio di riciclaggio (ad esempio, quando vi siano dubbi o incertezze sull'operatività richiesta dal cliente, ovvero in caso di operatività non pienamente giustificate dalle informazioni già acquisite).</p> <p>Le ulteriori informazioni acquisibili sono indicate in via esemplificativa, al fine di fornire un riferimento concreto ai destinatari.</p>
<p><u>Parte seconda, Sez. VII</u> “il controllo costante nel corso del rapporto continuativo”</p>	<p>Con riferimento alla tempistica di aggiornamento delle informazioni di adeguata verifica nell'ambito del controllo costante, è stato fatto notare che la scadenza di un documento di identità non determina di per sé la necessità di una completa revisione delle informazioni sul rapporto.</p>	<p>La scadenza dei documenti di identità viene presa in considerazione quale elemento del quale avvalersi per la pianificazione degli aggiornamenti dei dati e delle verifiche; essa non implica necessariamente la revisione completa dell'adeguata verifica.</p>
<p><u>Parte seconda, Sez. VIII</u> “gli obblighi di</p>	<p>Il documento posto in consultazione prevede l'obbligo di acquisire e conservare copia dei documenti utilizzati per l'adeguata verifica. Si tratta di una restrizione delle facoltà concesse ai</p>	<p>Si è ritenuto di mantenere la previsione. L'adempimento richiesto ai destinatari è volto a corrispondere pienamente alle finalità indicate dal</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI
conservazione”	<p>destinatari dal decreto antiriciclaggio, che richiede la conservazione anche solo degli estremi dei documenti.</p> <p>È stato proposto di consentire l’acquisizione dei soli estremi dei documenti, per limitare gli impatti operativi dell’adempimento.</p>	<p>decreto antiriciclaggio, che prevede l’obbligo di conservazione in vista di possibili indagini su eventuali operazioni di riciclaggio o di analisi e controlli effettuati dall’Unità di Informazione Finanziaria o da qualsiasi altra Autorità competente (art. 36, comma 1).</p> <p>Infatti, l’analisi della documentazione, e non solo degli estremi della stessa, consente una più approfondita valutazione da parte delle Autorità interessate. Questo permette di ottenere informazioni in maniera più tempestiva e in condizioni di riservatezza rispetto all’acquisizione presso il cliente, che può essere oggetto dell’indagine.</p> <p>Infine, per quanto concerne gli oneri a carico dei destinatari, va tenuto presente che l’adempimento richiesto consiste nella conservazione di documenti già acquisiti dal destinatario nel processo di adeguata verifica e che la conservazione può avvenire anche in formato elettronico.</p>
<p>Parte terza, Sez. I “misure semplificate – Intermediari e altri soggetti”</p>	<p>È stato chiesto se le misure semplificate possano applicarsi anche alle entità controllate da società che rientrano nella definizione di cui all’art. 25, comma 1, lettera c-bis del decreto antiriciclaggio (società quotate).</p> <p>È stato inoltre suggerito di estendere il regime dell’adeguata verifica semplificata a tutte le Amministrazioni pubbliche, ivi incluse quelle di Stati esteri, sia comunitari che extracomunitari, e agli enti ovvero società interamente controllati dallo Stato italiano o da un ente locale italiano</p> <p>Il documento posto in consultazione ha previsto peculiari modalità di identificazione e verifica degli intermediari controparti che beneficiano del regime semplificato di adeguata verifica; in particolare, è stata prevista la possibilità di ricorrere ad affidabili sistemi di identificazione degli intermediari controparte utilizzati</p>	<p>L’osservazione non è stata accolta. Il decreto antiriciclaggio individua in maniera precisa e puntuale i soggetti a cui il regime semplificato può applicarsi e tra questi non figurano le società controllate o partecipate dai soggetti che beneficiano di misure semplificate di adeguata verifica.</p> <p>Raccogliendo la proposta formulata in sede di consultazione, i metodi in parola sono stati previsti come modalità generalizzata di identificazione e verifica dei dati della controparte in tutte le ipotesi di operatività a distanza (cioè senza la presenza fisica della</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI
	<p>nelle transazioni reciproche (ad esempio, il sistema di chiavi SWIFT). Al riguardo, è stato chiesto di estendere l'utilizzo di tali metodi di riconoscimento anche ai rapporti con soggetti che non beneficiano del regime semplificato.</p> <p>Sono state sollevate perplessità operative in merito all'opportunità di applicare misure ordinarie o rafforzate per i conti di corrispondenza e i rapporti assimilabili intrattenuti con clienti situati in Stati oggetto di una condanna della Corte di Giustizia UE per mancata o incompleta attuazione della terza direttiva antiriciclaggio. Dubbi sono sorti anche con riferimento al momento in cui poter riapplicare gli obblighi semplificati nel caso in cui lo Stato membro si sia uniformato.</p>	<p>controparte) (Parte quarta, Sez. II); ciò in ragione dell'affidabilità che tali sistemi presentano nell'individuazione sia della controparte che dei soggetti legittimati a rappresentarla nelle transazioni.</p> <p>L'osservazione è stata accolta. Considerato che tale previsione non è contenuta nel decreto antiriciclaggio e che la rilevanza di una condanna della Corte di Giustizia UE non è standardizzabile, essa è stata derubricata a elemento di valutazione nell'ambito del criterio dell'area geografica di interesse del cliente (cfr. Parte prima, Sez. II, lettera A), punto 4).</p>
<p><u>Parte quarta, Sez. I</u> “obblighi rafforzati di adeguata verifica – Principi generali e casi tipici”</p>	<p>È stato suggerito di eliminare la previsione secondo cui, a seguito di una segnalazione di operazione sospetta (SOS) all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), l'intermediario può non applicare - o successivamente dismettere - le misure rafforzate laddove escluda l'esistenza di un elevato rischio di riciclaggio, poiché tale valutazione sarebbe improbabile dopo l'invio di una SOS.</p> <p>In alternativa, è stato richiesto di fissare un limite temporale (ad esempio, 180 giorni o un anno) al mantenimento di obblighi rafforzati a seguito dell'invio di una SOS alla UIF.</p> <p>È stato osservato che, nell'ambito degli obblighi rafforzati di adeguata verifica, l'acquisizione di ulteriori informazioni (ad esempio, relative a familiari, conviventi, soggetti terzi) non sarebbe coerente col decreto antiriciclaggio, che prevede l'acquisizione di informazioni su tali soggetti solo in casi specifici, come per esempio nel caso di persona politicamente esposta.</p>	<p>Le osservazioni non sono state accolte. La previsione indica una facoltà del destinatario, volta a consentire allo stesso di valutare l'impatto del sospetto sul profilo di rischio del cliente.</p> <p>Tale soluzione introduce un elemento di flessibilità, poiché consente di evitare la perdurante applicazione obbligatoria del regime rafforzato, ad esempio quando, anche a distanza di tempo, l'intermediario non sia venuto a conoscenza di eventuali provvedimenti da parte delle competenti Autorità o ritenga che il sospetto sia venuto meno.</p> <p>L'ampiezza delle informazioni da acquisire è modulata dall'intermediario in base all'approccio basato sul rischio. Il Provvedimento indica a titolo esemplificativo le modalità di adeguata verifica rafforzata che i destinatari possono applicare secondo le proprie valutazioni.</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI
<p><u>Parte quarta, Sez. II</u> “obblighi rafforzati di adeguata verifica – operatività a distanza”</p>	<p>Il decreto antiriciclaggio (art. 28, comma 2) considera l’operatività con un cliente non fisicamente presente una fattispecie caratterizzata per definizione da alto rischio di riciclaggio, in relazione alla quale i destinatari sono chiamati a porre in essere misure rafforzate di adeguata verifica. Considerato che la legge non entra nel merito di tali modalità rafforzate, le Istruzioni hanno disciplinato nel dettaglio questo aspetto, prevedendo la necessità di procedere all’identificazione e alla verifica dell’identità del cliente attraverso la copia di un documento, acquisita in modalità remota, senza la presenza fisica del cliente (fax, mail, ecc.). Inoltre, sono richieste verifiche ulteriori secondo le modalità che il destinatario ritiene più opportune, in relazione al rischio specifico. A tal fine, il Provvedimento indica, a titolo esemplificativo, alcune modalità: contatto telefonico a un numero fisso del cliente per la verifica delle informazioni personali (<i>welcome call</i>); invio di comunicazioni al domicilio fisico con ricevuta di ritorno; richiesta di invio di documentazione controfirmata; verifiche anche in loco attraverso dipendenti o soggetti terzi.</p> <p>In alternativa alla procedura sopra indicata, il destinatario può effettuare l’adeguata verifica a distanza, ricorrendo a un terzo, che abbia a sua volta identificato di persona il cliente (art. 30, comma 1 del decreto antiriciclaggio nonché Parte quinta delle Istruzioni). A tale scopo, il terzo fornisce all’intermediario che procede all’adeguata verifica a distanza un’attestazione circa il corretto svolgimento degli adempimenti in materia, precisando che l’identificazione è avvenuta alla presenza fisica del cliente. Le istruzioni, in applicazione di una facilitazione prevista nel decreto antiriciclaggio (art. 30, comma 3), prevedono che l’attestazione possa essere rilasciata dal terzo con un bonifico a valere sul conto dell’intermediario che deve rilasciare l’attestazione o con l’utilizzo di una carta di pagamento; in tal caso, è previsto che l’intermediario terzo rilasci comunque, all’intermediario che se ne avvale, l’attestazione esplicita sulla correttezza dell’adeguata verifica svolta, al fine di garantire che il cliente sia stato</p>	<p>Si è ritenuto di mantenere la disciplina contenuta nel documento posto in consultazione.</p> <p>Le norme comunitarie e nazionali considerano l’operatività a distanza compatibile con l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio, purché l’adeguata verifica sia rafforzata in considerazione del più alto rischio insito in tale operatività.</p> <p>In questa prospettiva, il Provvedimento indica, a titolo esemplificativo, una serie di controlli, ordinati secondo una scala crescente di intensità, che sono diretti a verificare l’esistenza effettiva del cliente identificato a distanza.</p> <p>Tra le varie opzioni è stato pure indicato, come ipotesi estrema, l’incontro diretto, in presenza, con il cliente. Tale verifica da un lato fornisce il più alto grado di certezza di identificazione, dall’altro fa venire meno le caratteristiche proprie dell’instaurazione dei rapporti a distanza. Si è nondimeno ritenuto opportuno prevedere tale tipologia di controllo proprio per assicurare rigore alle verifiche nei casi di maggiore pericolo. Per questo la scelta è rimessa al destinatario in relazione al livello di rischio che ritiene di individuare nel caso concreto.</p> <p>Per quanto riguarda il ricorso ai terzi, va considerato che è la legge stessa a prevedere le modalità di verifica, prescrivendo l’attestazione del terzo di cui il destinatario si avvale e la condizione che questi abbia a sua volta identificato il cliente di persona (cfr. art. 30, comma 1, del decreto antiriciclaggio). Tali circostanze rappresentano pertanto un vincolo per la normativa secondaria.</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI
	<p>identificato personalmente.</p> <p>Nel corso della consultazione, è emerso che le modalità di adeguata verifica a distanza condotta direttamente dal destinatario sarebbero meno rigorose e gravose rispetto a quelle previste nel caso di ricorso al terzo tramite un bonifico o una carta di pagamento.</p> <p>È stato chiesto se la disciplina in tema di operatività a distanza si applichi ai soli rapporti perfezionati a distanza ovvero se tale regime trovi applicazione anche in relazione alle operazioni che, pur innestandosi su rapporti perfezionati in presenza del contraente, vengano poi concluse a distanza.</p> <p>Con riferimento alle operazioni di cui alla lettera c) della presente sezione (quelle effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono attività di trasporto di valori o mediante carte di pagamento), è stato chiesto di chiarire che andrebbe comunque verificato che la documentazione dispositiva sia sottoscritta da una persona ricompresa tra i soggetti delegati ad operare sul rapporto.</p> <p>Con riferimento alle operazioni effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici di cui alla predetta lett. c), quando aventi ad oggetto banconote di grosso taglio, è stato chiesto di specificare come vadano assolti gli obblighi di adeguata verifica di cui alla Parte quarta, Sez. V (operatività con banconote di grosso taglio).</p> <p>Con riferimento ai casi in cui gli obblighi di adeguata verifica si considerano assolti anche senza la presenza fisica del cliente, è stato chiesto di poter includere nel novero anche i prodotti di cui all'art. 25, comma 6, del decreto antiriciclaggio, sottoposti al regime semplificato.</p>	<p>Per quanto concerne le operazioni che, pur innestandosi su rapporti perfezionati in presenza del contraente, vengano poi concluse a distanza, si configura il caso dell'identificazione e della verifica già svolte in relazione a un rapporto in essere (cfr. Parte quarta, Sez. II, par. 2, lettera a).</p> <p>L'osservazione è stata accolta. Il testo è stato integrato con tale precisazione.</p> <p>Nel caso indicato, gli approfondimenti con il cliente possono essere effettuati successivamente alla consegna materiale delle banconote.</p> <p>L'osservazione non è stata accolta. Ai prodotti della specie si applica l'art. 25, comma 6, del decreto antiriciclaggio; non si tratta pertanto di ipotesi in cui gli obblighi si considerano assolti anche senza la presenza fisica del cliente, ma di fattispecie sottoposte ad</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI
		adeguata verifica semplificata.
<p>Parte quarta, Sez. III “obblighi rafforzati di adeguata verifica – Persone politicamente esposte”</p>	<p>Il documento posto in consultazione prevede che, nel caso di persone politicamente esposte, gli intermediari, con grado di approfondimento proporzionale al rischio di riciclaggio, verificano le informazioni fornite dal cliente anche in base ad attestazioni di altri intermediari. Al riguardo, è stato chiesto di chiarire la natura dell’obbligo di fornire tale attestazione, considerate le problematiche in materia di <i>privacy</i>; solo in presenza di uno specifico obbligo le notizie potrebbero essere comunicate senza il consenso dell’interessato.</p>	<p>L’osservazione è stata parzialmente accolta. Il ricorso alle informazioni di altri intermediari è previsto come possibilità; la normativa non prevede peraltro un obbligo a fornire tali informazioni. Per maggiore chiarezza, la formulazione è stata modificata, facendo riferimento alle informazioni in questione “ove rilasciate”.</p>
<p>Parte quarta, Sez. IV “obblighi rafforzati di adeguata verifica – Operazioni di versamento di contanti o valori provenienti da altri Stati”</p>	<p>È stato chiesto di chiarire quali elementi informativi possano essere utilizzati dagli intermediari per ritenere che il cliente stia effettuando un versamento con fondi provenienti da altri Stati.</p> <p>Si chiede di chiarire le conseguenze di un diniego da parte del cliente alla consegna di copia della dichiarazione di cui all’art. 3, d.lgs. 195/2008.</p>	<p>Il testo fa riferimento al patrimonio informativo disponibile per il destinatario, che è chiamato a valutare autonomamente la rilevanza degli elementi indiziali emersi; non viene richiesta un’attività di indagine sul punto.</p> <p>La richiesta è stata accolta. Il testo è stato riformulato per precisare che il diniego può rilevare come elemento di valutazione della condotta del cliente ai fini della decisione di effettuare l’operazione e/o di inviare una segnalazione di operazione sospetta.</p>
<p>Parte quarta, Sez. V “obblighi rafforzati di adeguata verifica – Operatività con banconote di</p>	<p>Il documento posto in consultazione prevede l’acquisizione di più specifiche informazioni (adeguata verifica rafforzata) in caso di operazioni con utilizzo di banconote da euro 500 e 200 per importi unitari superiori a euro 5.000.</p> <p>Gli intermediari hanno manifestato incertezza per i casi di utilizzo promiscuo dei tagli sopra considerati e di altri di minore importo. E’ stato inoltre chiesto di abbassare il limite di 5.000 euro.</p>	<p>Le osservazioni sono state accolte. È stato precisato che l’operazione è meritevole di approfondimento indipendentemente dal fatto che i tagli sopra indicati siano utilizzati insieme a banconote di minore importo. Inoltre, il limite oltre il quale l’operazione con banconote di grosso taglio è sottoposta a verifica è stato abbassato a euro 2.500, tenendo anche conto del limite di euro 1.000 per il trasferimento di denaro contante tra soggetti</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI
grosso taglio”		diversi (cfr. art. 49, comma 1, del decreto antiriciclaggio).
<p><u>Parte quinta, Sez. I</u> “esecuzione da parte di terzi - Ambito di applicazione e responsabilità”</p>	<p>Il decreto antiriciclaggio (art. 30, comma 1) prevede che i destinatari possano ricorrere all’adeguata verifica svolta da soggetti terzi, destinatari a loro volta della normativa e che abbiano condotto tale adempimento alla presenza fisica del cliente. Oltre alle banche e agli altri intermediari finanziari, i destinatari possono ricorrere anche a mediatori creditizi e ad agenti in attività finanziaria (art. 30, comma 7), anch’essi destinatari della normativa.</p> <p>Tale facilitazione viene infine estesa dal decreto antiriciclaggio ad altri soggetti, non destinatari della disciplina, che collaborano con l’intermediario sulla base di una convenzione. Il decreto, nell’indicare alcune tipologie operative nell’ambito delle quali i collaboratori esterni sono senz’altro ritenuti idonei a svolgere le fasi di identificazione (credito al consumo, leasing ed emissione di moneta elettronica), conferisce alla Banca d’Italia il potere di individuare ulteriori fattispecie (art. 30, comma 8).</p> <p>In linea con tale previsione, il documento in consultazione prevede la facoltà di demandare gli obblighi di identificazione ai collaboratori esterni che, in virtù di apposita convenzione, operano in nome e per conto dell’intermediario nel proporre alla clientela la sottoscrizione di contratti riconducibili all’attività istituzionale degli intermediari medesimi.</p> <p>Il Provvedimento posto in consultazione, al fine di evitare un’eccessiva estensione a reti di collaboratori esterni, ha incluso nel novero delle tipologie operative un limitato numero di fattispecie ulteriori rispetto a quelle indicare dal decreto (credito finalizzato, factoring, società finanziarie <i>captive</i> di gruppi commerciali).</p> <p>Sul punto, gli operatori hanno richiesto di estendere le ipotesi di ricorso ai collaboratori esterni.</p>	<p>L’osservazione non è stata accolta.</p> <p>La materia è stata riesaminata. Si è ritenuto di seguire un orientamento restrittivo, richiamando le fattispecie previste dal decreto antiriciclaggio (credito al consumo, leasing ed emissione di moneta elettronica) e aggiungendo l’attività di factoring.</p> <p>Il ricorso a terzi nell’effettuazione dell’adeguata verifica è previsto dal decreto antiriciclaggio al fine di evitare duplicazioni dei controlli e, in questo senso, i terzi sono costituiti da soggetti destinatari diretti della normativa antiriciclaggio e delle relative verifiche da parte delle Autorità (ad esempio, nel caso di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi). In questo quadro, i collaboratori esterni rappresentano una categoria distinta e residuale, le cui caratteristiche peraltro sono difficilmente definibili, anche in considerazione della eterogeneità delle reti distributive utilizzabili dai destinatari.</p> <p>I collaboratori non sono destinatari in via diretta di norme e controlli antiriciclaggio, né sono inquadrati all’interno della struttura aziendale dell’intermediario ed equiparati al personale dipendente; essi sono individuati esclusivamente per il fatto di essere legati all’intermediario da una convenzione di tipo privatistico.</p> <p>Pertanto, si è ritenuto opportuno seguire un approccio rigoroso, mantenendo circoscritte le attività per le quali i collaboratori esterni possono effettuare gli adempimenti antiriciclaggio per conto dei destinatari.</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI
<p><u>Parte quinta,</u> <u>Sez. II</u> “esecuzione da parte di terzi – contenuto e modalità di esecuzione degli obblighi”</p>	<p>In via generale, il decreto antiriciclaggio prevede che il destinatario possa avvalersi dell'adeguata verifica svolta da un soggetto terzo, che attesti il corretto svolgimento dell'adeguata verifica e che la stessa si sia svolta con la presenza fisica del cliente (art. 30, comma 1).</p> <p>In linea con il decreto, il documento in consultazione prevede, come caso specifico, che l'attestazione possa consistere in un bonifico a valere su un conto presso un intermediario terzo che lo ha identificato di persona, contenente un codice identificativo del cliente assegnato dall'intermediario che lo deve identificare (art. 30, comma 3). Inoltre, si prevede che l'attestazione possa consistere nella comunicazione da parte del cliente dei dati propri e della propria carta di pagamento.</p> <p>Il documento posto in consultazione, nel dare prevalenza al profilo dell'accuratezza dei controlli, ha richiesto in ogni caso l'acquisizione di un'attestazione esplicita da parte del terzo.</p> <p>Nel corso della consultazione è stato chiesto di semplificare le modalità di verifica, anche in considerazione della maggiore facilità con cui gli operatori esteri procedono all'adeguata verifica a distanza e in forma indiretta.</p> <p>Con riferimento alle modalità con cui eseguire l'adeguata verifica tramite terzi e il rilascio dell'attestazione da parte di un altro destinatario, è stato proposto che la trasmissione dell'attestazione possa essere effettuata anche da parte del cliente, in particolare nel caso in cui il terzo attestante si sia limitato all'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo.</p> <p>È stato chiesto di specificare che, tra le informazioni che il terzo attestante mette a disposizione, non rientra anche la profilatura e l'attribuzione del grado di rischio effettuata dallo stesso.</p>	<p>La previsione originaria è stata mantenuta.</p> <p>Si ritiene infatti che l'utilizzo del bonifico o della carta di pagamento debba essere coerente con le regole previste in generale per il ricorso all'adeguata verifica del terzo. In questa ottica, l'utilizzo del bonifico o della carta di credito assicura che il soggetto è cliente di un intermediario, ma non che sia stato identificato di persona. Quindi la previsione che il terzo rilasci comunque l'attestazione, sebbene renda meno spedito le modalità di identificazione tramite bonifico o carta di pagamento, risulta coerente con il decreto antiriciclaggio, che richiede espressamente che l'attestante abbia effettuato l'identificazione alla presenza fisica del cliente (cfr. art. 30, comma 1, del decreto antiriciclaggio).</p> <p>Il decreto antiriciclaggio prevede che l'attestazione sia rilasciata da uno dei soggetti terzi appositamente individuati dall'art. 30.</p> <p>Non è previsto che la profilatura debba essere messa a disposizione del destinatario responsabile degli obblighi di adeguata verifica, in quanto questi deve effettuarla in proprio. Il profilo di rischio assegnato dal terzo può rientrare tra le informazioni valutabili dal destinatario</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI
	<p>Con riferimento all'attestazione circa le informazioni sulla natura e scopo del rapporto o dell'operazione (lettera c) della presente Sezione), è stato chiesto di prevedere che la raccolta di tali dati possa essere effettuata solo dall'intermediario destinatario, atteso che il terzo non è in grado di conoscere e di attestare tali informazioni, se non sulla base di quanto comunicato dal cliente.</p>	<p>responsabile della profilatura.</p> <p>L'osservazione non è stata accolta. La possibilità di ricorrere ai terzi ai fini dell'acquisizione di informazioni su scopo e natura del rapporto da aprire e dell'operazione occasionale da eseguire è prevista espressamente dal decreto antiriciclaggio (cfr. artt. 29 e 30, comma 1).</p>
<p><u>Parte sesta, Sez. I</u> “adeguata verifica nei confronti di intermediari extracomunitari”</p>	<p>Il documento posto in consultazione, in linea col decreto antiriciclaggio (art. 25, commi 1 e 2), prevede che i destinatari applichino misure semplificate di adeguata verifica, tra l'altro, nel caso in cui il cliente sia un ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva.</p> <p>Viene altresì prevista l'applicazione di misure rafforzate per i conti di corrispondenza intrattenuti con un ente creditizio insediato in uno Stato extracomunitario, a prescindere dall'equivalenza o meno degli obblighi antiriciclaggio previsti dall'ordinamento dello Stato estero. La norma, contenuta nel decreto antiriciclaggio (art. 28, comma 4), deriva dalla disciplina comunitaria (art. 13, comma 3, direttiva 2005/60/CE), che a sua volta trova riscontro nelle raccomandazioni emanate dal GAFI (raccomandazione n. 13, nella versione aggiornata nel febbraio 2012).</p> <p>L'applicazione contestuale delle due norme fa sì che la disciplina semplificata, prevista in via generale, dovrebbe essere disapplicata in favore del regime rafforzato per i rapporti di corrispondenza intrattenuti con enti di Stati extracomunitari, a prescindere dall'equivalenza.</p> <p>Inoltre, il documento posto in consultazione ha esteso l'applicazione di misure rafforzate ai rapporti assimilati ai conti di corrispondenza, che ricomprendono fattispecie quali cassette di sicurezza, deposito di titoli, servizi di investimento, operazioni in cambi, servizi di incasso di documenti, emissione o gestione di</p>	<p>In relazione all'incoerenza tra le disposizioni applicabili agli intermediari situati in uno Stato extracomunitario, l'interpretazione adottata nel Provvedimento è quella di applicare gli obblighi rafforzati di cui all'art. 28 solo agli intermediari di Stati extracomunitari non equivalenti, lasciando operare, per quelli a regime equivalente, l'adeguata verifica semplificata di cui all'art. 25. E' peraltro richiamato il comma 4 dell'art. 25, in base al quale i destinatari raccolgono sufficienti informazioni sulla clientela idonee a stabilire se ricorre un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, che giustifica il citato regime semplificato.</p> <p>Inoltre, è stata mantenuta l'estensione della normativa anche agli altri rapporti intrattenuti dall'intermediario corrispondente. Ciò in linea con le previsioni del GAFI, che adotta un'interpretazione estensiva della nozione di conto di corrispondenza (ogni servizio reso a livello interbancario, tra cui <i>cash management</i>, bonifici internazionali, compensazione di assegni, conti di passaggio e servizi di cambio, transazioni su titoli) (cfr. raccomandazione 13 e relativa nota interpretativa e definizione del glossario).</p> <p>Infine, la nozione estensiva dell'operatività delle banche corrispondenti è accolta in materia di indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette da</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI
	<p>carte di debito o di credito. In tale ottica, l'operatività realizzata dai destinatari con enti extracomunitari coinciderebbe sostanzialmente con i conti di corrispondenza o assimilati.</p> <p>Nel corso della consultazione, i destinatari hanno fatto notare la possibile incoerenza tra le citate disposizioni relative all'adeguata verifica semplificata e ai conti di corrispondenza.</p> <p>Inoltre, è stato chiesto di non applicare le misure rafforzate ai rapporti assimilati ai conti di corrispondenza, anche per evitare possibili disparità rispetto agli intermediari esteri.</p> <p>Con riferimento all'identificazione del cliente dell'ente corrispondente, il documento posto in consultazione ha previsto determinati requisiti, giudicati onerosi dai destinatari, con particolare riguardo all'attribuzione di un codice univoco a tutte le operazioni e i rapporti riferibili ad un medesimo cliente.</p> <p>È stato osservato che la definizione dei conti correnti di corrispondenza (attuale lett. d) delle Istruzioni) appare superata, in quanto l'operatività delle banche estere è oggi interamente regolata su conti correnti ordinari in divisa, che non hanno la caratteristica di essere su base bilaterale.</p>	<p>parte degli intermediari finanziari (cfr. provvedimento della Banca d'Italia del 27.8.2010, emanato su proposta dell'Unità di Informazione Finanziaria).</p> <p>L'osservazione è stata accolta. Il riferimento al codice è stato eliminato e il punto c) della Sezione I è stato allineato alle disposizioni previste dal decreto antiriciclaggio, che impongono al destinatario di assicurarsi che l'ente corrispondente assolvere gli obblighi di adeguata verifica della propria clientela.</p> <p>L'osservazione è stata accolta. La definizione è stata aggiornata, eliminando il riferimento al fatto che si tratta di conti "tradizionalmente su base bilaterale".</p>
<p>Parte sesta, Sez. II “rapporti di clientela con destinatari intermediati da altri destinatari”</p>	<p>Con riguardo ai rapporti della clientela con destinatari intermediati da altri destinatari (servizi di investimento e di gestione collettiva per conto dei clienti), è stato chiesto di prevedere specifiche disposizioni anche per altri settori, quali, ad esempio, il settore assicurativo e il settore dei servizi fiduciari.</p>	<p>La previsione ha carattere generale. È stato comunque chiarito che il riferimento ai servizi di investimento è indicativo ed è stato inserito un capoverso inerente le società fiduciarie. Si precisa infine che il Provvedimento non si applica agli intermediari assicurativi.</p>
<p>Parte settima “disposizioni</p>	<p>Nel documento posto in consultazione è stato proposto un termine di entrata in vigore corrispondente a 8 mesi</p>	<p>Allo scopo di consentire agli operatori di porre in essere i necessari interventi organizzativi, si è ritenuta congrua</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI
<p>transitorie e finali”</p>	<p>dall’emanazione. In sede di consultazione, gli operatori hanno chiesto di tener conto della complessità e novità della normativa e hanno proposto una dilazione del termine di entrata in vigore.</p>	<p>la fissazione del termine di entrata in vigore al 1° gennaio 2014.</p>
<p><u>All.1, Individuazione del titolare effettivo sub (2)</u></p>	<p>Con riferimento alla partecipazione superiore al 25% che determina una presunzione di controllo, è stato chiesto di precisare che tale percentuale è solo un indicatore di ausilio all’identificazione del titolare effettivo, non potendosi escludere che il titolare effettivo sia individuabile in soggetti in possesso di partecipazioni inferiori, ma che esercitino un effettivo controllo sulla società. D’altra parte, è stato chiesto di eliminare la presunzione in base alla quale è titolare effettivo chiunque partecipi nella società in misura maggiore del 25 %.</p> <p>E’ stato chiesto di chiarire se i destinatari possono astenersi dall’identificare il titolare effettivo nel caso in cui, risalendo la catena societaria, il controllante sia un soggetto a cui sono applicati gli obblighi semplificati di adeguata verifica di cui all’art. 25 del decreto antiriciclaggio (enti creditizi e finanziari, pubbliche amministrazioni, società quotate).</p>	<p>Come stabilito nel decreto antiriciclaggio, anche il Provvedimento richiama la percentuale di partecipazione del 25% come elemento rilevante per l’individuazione del titolare effettivo <i>sub 2</i>). Resta fermo che il controllo può sussistere anche senza una partecipazione del 25%; a tal fine, i destinatari sono chiamati a interpretare la nozione di controllo in modo sistematico, considerando tanto l’art. 2359 del codice civile quanto l’art. 93 del TUF.</p> <p>La richiesta è stata parzialmente accolta. Il testo è stato riformulato prevedendo che, in tali casi, i destinatari possono astenersi dal proseguire nella ricerca del titolare effettivo. E’ stato inoltre precisato che il destinatario tiene comunque evidenza del soggetto, cui è applicabile la procedura semplificata, che si trova al vertice della catena societaria.</p>